
 Italia	REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS Pag. 1 di 16	RSVE	2 ^a Edizione	Rev.01
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------	--------

INDICE

1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Termini e definizioni
4. Responsabilità
5. Controllo del regolamento
6. Iter di certificazione
 - 6.1 Generalità
 - 6.2 Modalità di svolgimento degli audit
 - 6.3 Avvio dell'iter di certificazione
 - 6.4 Visita preliminare - preaudit
 - 6.5 Audit di 1° stadio - Esame iniziale della documentazione e visita iniziale
 - 6.6 Audit di 2° stadio - Verifica iniziale del sistema di gestione ambientale e convalida della Dichiarazione Ambientale
 - 6.7 Emissione iniziale della certificazione e della Convalida della Dichiarazione Ambientale - successivi rinnovi
 - 6.8 Audit di sorveglianza e audit di convalida degli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale
 - 6.9 Audit di rinnovo
 - 6.10 Audit non programmati
7. Registro delle organizzazioni certificate
8. Modalità di riferimento alla certificazione - Uso del certificato e del marchio
9. Sospensione della certificazione e della convalida
10. Ritiro / annullamento della certificazione e della convalida
11. Gestione dei reclami e da parte delle organizzazioni clienti
12. Controllo della documentazione del sistema di gestione ambientale e dei rapporti di audit del TÜV Italia srl
13. Modifiche al sistema di gestione ambientale
14. Modifiche alle regole del sistema di certificazione
15. Prescrizioni particolari per organizzazioni già certificate da altro organismo
16. Riservatezza
17. Ricorsi (o appelli)
18. Reclami nei confronti di TÜV Italia
19. Contenziosi
20. Scadenze (mese di agosto)
21. Tariffario
22. Fatturazione
23. Allegati

N° DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	VERIFICA FIRMA DI CTSA	APPROVAZIONE FIRMA DI DCMS
01	22-09-08	Modifica paragrafi 6.1 e 6.6	S.DARO'	C. SPALLINGER
00	01-03-08	Nuova edizione	F.SCARLATA	C. SPALLINGER

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 2 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

1. Scopo ed entrata in vigore

Scopo di questo documento è integrare il regolamento generale adottato da TÜV Italia s.r.l. (nel seguito denominata TÜV Italia) per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale

Il presente regolamento descrive tutte le modalità operative per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale e per la conduzione delle attività di Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale in accordo ai requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) ed ai requisiti del Regolamento CE n. 196/2006.

Per le modifiche introdotte dal presente documento è definito un periodo di transizione che porta le stesse ad entrare in vigore il 30-05-2008, quindi a partire da tale data i contenuti del presente documento sostituiscono il regolamento precedentemente emesso.

2. Campo di applicazione

Questo regolamento si applica sia alle attività di certificazione di sistemi di gestione ambientale svolte sotto accreditamento SINCERT sia a quelle svolte senza accreditamento SINCERT; complessivamente TÜV Italia opera in tutti i 39 settori della classificazione EA

Le normative applicabili come riferimento per i SGA sono la norma internazionale ISO 14001:2004 e le corrispondenti norme e leggi nazionali.

Il presente regolamento viene applicato da TÜV Italia in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso alla certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di organizzazioni già certificate.

Esso non pregiudica l'applicabilità di altri regolamenti inerenti ulteriori schemi certificativi per cui l'organizzazione risulti certificata da TÜV Italia e/o da altri Organismi di Certificazione.

Parte integrante del presente Regolamento è l'accordo scritto (CSE) in merito alla convalida della dichiarazione ambientale secondo regolamento (CE n. 761/2001 allegato V 5.5).

Con l'ordine e la firma dell'accordo scritto, il committente riconosce il documento come base contrattuale.


Inoltre TÜV Italia Srl adotta politiche che lo portano ad operare come segue:

- ◆ Presenza in tutto il mondo;
- ◆ Utilizzo di standard, codici, procedure e metodi aggiornati;
- ◆ Utilizzo di specialisti esperti ed altamente qualificati;
- ◆ Applicazione di tariffe che generino entrate sufficienti a garantire il necessario sviluppo dello Schema per la Registrazione in accordo ai requisiti EMAS.

La corretta applicazione delle attività di Verifica e Convalida EMAS viene valutata da un Comitato di Certificazione, i componenti del quale sono nominati da AD in rappresentanza di quattro categorie fondamentali di parti interessate al processo di certificazione: committenti, istituzioni, produttori, utenti.

Le normative di riferimento applicabili:

- Regolamento CE n. 761/2001

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 3 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

- Norma internazionale ISO 14001 edizione 2004 e le corrispondenti norme nazionali
- Regolamento CE n. 196/2006 del 3 febbraio 2006 relativa alla modifica dell'allegato I del Regolamento CE n. 761/2001 per tenere conto della norma EN Iso 14001:2004
- Decisione della Commissione (2001/681/CE) del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e verifica (EMAS)
- Raccomandazione della Commissione (2001/681/CE) del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e verifica (EMAS)
- Raccomandazione della Commissione (2003/532/CE) del 10 luglio 2003 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e verifica (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali.

Ulteriori documenti di riferimento per la certificazione del SGA è sono da considerarsi:

- il Regolamento SINCERT per i SGA, RT-09 "Prescrizioni integrative per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)" (reperibile nel sito www.sincert.it)
- le decisioni del Comitato Ecolabel Ecoaudit, i Manuali e le Linee Guida, nonché gli articoli editi da Apat e presenti sul sito stesso dell'Apat (sito www.apat.it)

3. Termini e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo alle seguenti norme:

- UNI ISO 14050 (ediz. 2002): "Gestione ambientale – Vocabolario";
- UNI CEI EN 45020 (febbraio 2006): "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale".
- ISO/IEC 17000:2004 "Conformity assessment- Vocabulary and general principles"
- Regolamento CE n. 761/2001
- Regolamento CE n. 196/2006

In particolare si ricorda la seguente definizione:

Organizzazione

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa (Nota: nelle organizzazioni costituite da più unità operative, una singola unità può essere definita come un'organizzazione).

Nel presente Regolamento sarà utilizzato il termine organizzazione per indicare l'azienda richiedente a TÜV Italia la certificazione del proprio SGA.

Valgono inoltre le seguenti definizioni aggiuntive:


Sito

L'area nell'ambito della quale vengono svolte le attività sotto il controllo di una organizzazione; essa comprende: qualsiasi magazzino connesso o associato, di materie prime, prodotti intermedi, prodotti finali, sottoprodotti e rifiuti, e qualsiasi attrezzatura o infrastruttura coinvolta nelle attività svolte, mobile o fissa.

I confini del sito devono essere definiti in accordo a quanto eventualmente stabilito nelle leggi o nei regolamenti a livello nazionale o locale.

Per la definizione di:

- Non conformità (NC)
- Osservazione (OSS)

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 4 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- Commento (COM)

si veda il Regolamento generale RGSG.

4. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che l'organizzazione e TÜV Italia devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione e di verifica e convalida.

Si segnala che le organizzazioni clienti di TÜV Italia sono autorizzate a creare un link sulla home page del sito Web di TÜV Italia, il cui indirizzo è www.tuv.it.

5. Controllo del regolamento

Il presente regolamento particolare è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso le organizzazioni possono richiederne copia cartacea.

TÜV Italia, in caso di revisione del regolamento, informerà opportunamente tutte le organizzazioni che hanno in essere un contratto di certificazione. Ogni modifica sarà evidenziata con le seguenti modalità:

:

- il testo revisionato e/o aggiuntivo viene scritto in carattere italico
- il testo annullato e non sostituito è segnalato con {testo annullato}

Nel caso di nuove edizioni, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento

6. Iter di certificazione

6.1 Generalità

TÜV Italia esegue, sotto la propria responsabilità, attività di verifica e convalida EMAS solo per i settori NACE in cui è accreditato dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit. L'elenco aggiornato dei settori per cui TÜV Italia risulta accreditato viene distribuito a chiunque ne faccia richiesta.

Le modalità di verifica e convalida Emass avvengono sulla base di quanto indicato per l'iter di certificazione dei sistemi di gestione- ambientali adottato da TÜV Italia descritto nel paragrafo 6.1 del Regolamento generale RGSG.

Nello specifico si applicano le modalità di seguito descritte:


La Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale in accordo ai requisiti del Regolamento. CE n. 761/2001 (EMAS) di TÜV Italia comprende due fasi principali:

1. **Audit di 1° stadio**, comprendente l'**Esame iniziale della documentazione del Sistema** (Analisi Ambientale Iniziale, Manuale, procedure ed istruzioni del Sistema di gestione Ambientale) e la **Visita Iniziale**.
2. **Audit di 2° stadio**, comprendente la **Verifica** dell'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale e la **Convalida** della Dichiarazione Ambientale.

L'iter di verifica è quindi seguito da una fase di **verifiche periodiche di sorveglianza** al fine di

- accertare che l'organizzazione mantenga in atto un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma di riferimento e
- convalidare gli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale

Affinché l'attività di Verifica e Convalida possa avvenire è necessario che:

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 5 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- ◆ L'organizzazione abbia una giustificata confidenza rispetto alla conformità legislativa ambientale (rispetto delle norme di legge vigenti con riferimento tra l'altro ai limiti di emissione, presenza delle autorizzazioni necessarie, rispetto delle relative prescrizioni, rispetto dei requisiti di natura ambientale sottoscritti dall'organizzazione);
- ◆ sia stato concretamente inserito, in un programma ambientale, il principio del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- ◆ il personale sia stato reso consapevole degli aspetti ambientali, obiettivi e sistema di gestione ambientale adottato;
- ◆ il personale chiave (coinvolto nella gestione degli aspetti ambientali significativi) sia stato adeguatamente formato in relazione alla complessità del SGA implementato

Le Dichiarazioni Ambientali convalidate da TÜV Italia vengono trasmesse, a cura delle organizzazioni, al Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia al fine di consentire l'inserimento del sito nel Registro generale dei siti conformi al Regolamento CE n. 761/2001.

Nello svolgimento dell'iter di verifica e convalida occorre tenere presenti le considerazioni e prescrizioni relative ai seguenti aspetti:

Campo di applicazione del SGA (e del relativo certificato/documento di convalida)

Nella definizione del campo di applicazione del SGA occorre tenere presente che:


- La direzione dell'organizzazione che gestisce il SGA deve avere la responsabilità per tutti gli aspetti ambientali e gli impatti associati relativi al SGA.
- La direzione dell'organizzazione che gestisce il SGA deve avere l'autorità di definire la politica ambientale, i metodi attraverso cui attuarla, gli obiettivi, i traguardi ed i programmi volti a conseguirli.
- La direzione dell'organizzazione che gestisce il SGA deve avere l'autorità di destinare appropriate risorse umane e finanziarie per il controllo ed il miglioramento del SGA .
- I confini delle responsabilità dell'organizzazione (per quanto concerne gli "input" e gli "output" dell'organizzazione stessa) devono essere ben definiti.
- Le interfacce con attività o servizi non completamente coperti dal SGA (ad esempio un impianto di trattamento effluenti gestito in comune con altre organizzazioni) devono essere definite e trattate nell'ambito del SGA.
- L'organizzazione deve considerare i limiti, le condizioni, i vincoli, ecc. presenti nelle autorizzazioni o permessi rilasciati dalle autorità di controllo.
- Le attività svolte nell'ambito del SGA devono essere definite in modo chiaro.
- Occorre tenere presente la definizione di sito data al precedente par.3.
- I siti temporanei (ad esempio i cantieri) ricadono nell'ambito del SGA dell'organizzazione che ne ha il controllo, dovunque essi siano dislocati; per essere sottoposti a valutazione durante l'iter di certificazione, essi possono essere campionati.
- Può accadere (ad esempio nel caso dei servizi) che non sia possibile definire un luogo preciso; in tale caso il campo di applicazione del SGA deve tenere conto sia della sede principale dell'organizzazione sia dei punti di erogazione dei servizi. In casi particolari, dove applicabile, TÜV Italia può decidere che le valutazioni abbiano luogo là dove l'organizzazione eroga il servizio; in tali situazioni vengono verificate anche le interfacce con la sede centrale.

Organizzazioni con una pluralità di siti e certificazione multisito

Può accadere che l'organizzazione gestisca attività che, pur ricadendo sotto il controllo di un unico SGA, sono svolte in luoghi geografici diversi ossia in più siti.

In tale situazione TÜV Italia può emettere un unico certificato, ma si riserva la decisione se verificare ogni singolo sito o se campionarne e verificarne solo alcuni, secondo le modalità descritte in apposita procedura interna, formulata sulla base dei requisiti

- di cui alle linee guida EA, ai documenti prescrittivi e linee guida IAF e secondo quanto riportato nel Regolamento SINCERT per i SGA, RT-09

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 6 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- di cui alla Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e verifica (EMAS). **Per quanto attiene a quest'ultima, nel corso delle verifiche periodiche di sorveglianza devono essere verificati tutti i siti.**

Nel caso TÜV Italia valuti possibile un campionamento di solo alcuni siti il sistema nella sua globalità dovrà risultare conforme per poter emettere un unico certificato; non sarà infatti possibile escludere dal certificato uno o più siti dove siano state riscontrate non conformità.

Conformità ai requisiti imposti da disposizioni di carattere legislativo (leggi, decreti, regolamenti, ecc.)

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti cogenti, il principio generale è che il mantenimento e la valutazione della conformità ai requisiti cogenti ricadono sotto la responsabilità dell'organizzazione che gestisce il SGA; TÜV Italia si limita ad eseguire verifiche a campione per acquisire confidenza che il SGA sia efficace sotto questo punto di vista e che – nell'eventualità di non conformità a detti requisiti – l'organizzazione metta in atto idonee azioni correttive.

Questo principio generale si concretizza nei seguenti requisiti di dettaglio:

- L'organizzazione deve fornire (all'avvio dell'audit di 1° stadio) l'evidenza della conformità ai requisiti cogenti, incluso l'ottenimento o la richiesta (presentata almeno 6 mesi prima dell'avvio dell'audit di 1° stadio) delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte.
- Ciononostante (in occasione dell'audit di 1° e 2° stadio, di una sorveglianza e di un rinnovo) può accadere che il team di audit di TÜV Italia rilevi una o più situazioni che evidenziano il mancato rispetto dei requisiti cogenti da parte dell'organizzazione; il team di audit emette allora una o più carenze o non conformità; tali carenze o non conformità vengono considerate risolte favorevolmente solo se al momento del conseguente successivo audit di verifica l'organizzazione è in grado di dimostrare:
 - di avere già eseguito una nuova valutazione globale del proprio SGA, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti cogenti applicabili
 - di aver già attuato idonee azioni correttive a fronte delle specifiche carenze riscontrate dal team di audit di TÜV Italia o dall'organizzazione stessa nel corso della suddetta rivalutazione globale
 - di aver già ottenuto o almeno richiesto le corrispondenti necessarie approvazioni da parte delle autorità preposte.

Può inoltre accadere che, indipendentemente dai rilievi del team di audit di TÜV Italia, l'organizzazione stessa accerti delle violazioni del rispetto dei requisiti cogenti, successivamente all'invio delle evidenze di cui al primo capoverso; in tali situazioni l'organizzazione deve autonomamente mettere in atto idonee azioni correttive, dimostrando in particolare l'ottenimento o la richiesta delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte; il team di audit di TÜV Italia verifica tutto ciò nel corso dell'audit successivo ed emette, se vi sono le condizioni, delle non conformità critiche che vengono gestite come descritto al secondo capoverso.

Aspetti ambientali significativi

E' responsabilità dell'organizzazione che gestisce il SGA definire in una procedura i criteri in base ai quali gli aspetti ambientali (e gli impatti associati) sono giudicati significativi.

Tuttavia TÜV Italia valuta non solo che tale procedura sia rispettata ed attuata, ma anche che sia congruente con la politica, gli obiettivi ed i traguardi dell'organizzazione e che risulti efficace.


Miglioramento continuo

E' responsabilità dell'organizzazione che gestisce il SGA definire i metodi ed i mezzi attraverso i quali l'impegno al miglioramento continuo contenuto nella politica ambientale è realizzato e come il miglioramento stesso è misurato.

Tuttavia TÜV Italia valuta non solo che quanto predisposto a tal riguardo sia rispettato ed attuato, ma anche che sia congruente con la politica, gli obiettivi ed i traguardi dell'organizzazione e che risulti efficace.

6.2 Modalità di svolgimento degli audit

Le modalità di svolgimento dell'audit sono descritte nel paragrafo 6.2 del Regolamento generale RGSG.

 <p>Italia</p>	<p align="center">REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p align="center">Pag. 7 di 16</p>	<p align="center">RSVE</p>	<p align="center">2^a Edizione</p>	<p align="center">Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------

6.3 Avvio dell'iter di certificazione

L'iter di certificazione viene avviato con l'emissione della conferma d'ordine da parte TÜV Italia. Vale quanto descritto nel paragrafo 6.3 del Regolamento Generale RGSG.

Nella fattispecie per l'attività di verifica e convalida Emas valgono le specificità di seguito elencate:

La "Richiesta di Offerta", inviata a qualunque organizzazione ne faccia richiesta, deve essere firmata dal titolare o rappresentante dell'organizzazione e trasmessa via fax a TÜV Italia. I dati contenuti nella "Richiesta di Offerta" rappresentano gli elementi su cui viene sviluppata l'offerta.

Qualora si riscontrasse, anche nel corso dell'attività di convalida, che le informazioni presenti nella "Richiesta di Offerta" siano false od inesatte, TÜV Italia si riserva il diritto di modificare l'Offerta già accordata in funzione dell'inesattezza riscontrata. In seguito a tale modifica il richiedente ha diritto di rinunciare alla convalida EMAS, previo pagamento delle tariffe delle attività fino ad allora svolte.

Unitamente all'Offerta di Verifica e Convalida Emas in accordo ai requisiti EMAS TÜV Italia invia il modulo di "Richiesta di Verifica e Convalida Emas". Tale richiesta deve preferibilmente essere anticipata via fax, mentre l'originale segue a mezzo posta o corriere.

La "Richiesta di Verifica e Convalida Emas" inviata debitamente compilata dall'organizzazione in ogni sua parte, testimonia la chiara volontà del richiedente di procedere con la pratica di verifica in accordo con quanto definito nell'Offerta stessa.

In tale modulo, tra l'altro, si richiede all'Organizzazione di avere un sistema di gestione ambientale documentato, ovvero di mettere a disposizione di TÜV Italia, per la valutazione c/o il richiedente, la documentazione di sistema che può comprendere:

- ♦ il Manuale di Gestione Ambientale in vigore (in copia controllata);
- ♦ le Procedure di Gestione Ambientale in vigore (in copia controllata);
- ♦ le informazioni di carattere generale sulla società e sugli aspetti ambientali e tecnici che possono avere rilevanza sul Sistema di Gestione Ambientale.

La documentazione deve comprendere come requisito minimo:

- ♦ l'Analisi Ambientale Iniziale;
- ♦ la documentazione del Sistema di Gestione ambientale (in accordo alla ISO 14001);
- ♦ la Dichiarazione Ambientale.

Inoltre verrà richiesto all'organizzazione l'accesso a una o più planimetrie, tenute aggiornate, che illustrino lo stato degli impianti/apparecchiature collegate alle performance ambientali dell'organizzazione.

Al ricevimento della "Richiesta di Verifica e Convalida" debitamente compilata e firmata dal richiedente, TÜV Italia esegue un riesame della richiesta e invia al richiedente una "Conferma d'Ordine" che ufficializza l'accettazione della richiesta e le condizioni contrattuali.

Le date delle attività di verifica e i nominativi dei componenti il gruppo di verifica vengono comunicate da TÜV Italia all'organizzazione, la quale ha la facoltà di presentare ricorso (scritto e motivato) circa la designazione dei componenti il gruppo di verifica. In assenza di conferma o notifica di esigenze di variazioni nei 7 giorni successivi al ricevimento della notifica, le date e i valutatori comunicati si ritengono tacitamente confermati.


6.4 Visita preliminare (preaudit)

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.4 del Regolamento Generale RGSG.

6.5 Audit di 1° stadio - Esame iniziale della documentazione e visita iniziale

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.5 del Regolamento Generale RGSG.

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.5 del Regolamento Generale RGSG. Con la precisazione che l'audit di 1° stadio viene effettuato sempre presso la sede dell'organizzazione

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 8 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

Inoltre, all'avvio delle attività l'organizzazione deve rendere disponibili al team di audit:

- Copia della documentazione obbligatoria (manuale, procedure e dichiarazione ambientale)
- Copia del piano di audit interni, con evidenza del suo stato di avanzamento ed una sintesi dei risultati, con evidenza delle Non conformità rilevate e dello stato di avanzamento delle relative Azioni Correttive
- Lista dei Reclami/Segnalazioni ricevute dalle Parti interessate, con evidenza della loro gestione.
- Sintesi dei dati aziendali relativi agli indicatori di prestazione ambientale
- Copia dei piani/programmi di miglioramento in atto
- Copia dell'ultimo Riesame da parte della Direzione.
- Copia della Documentazione di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e/o Copia dello Statuto valido per Associazioni, Cooperative, etc.

Di seguito sono descritte le attività di verifica che contraddistinguono le 2 fasi dell'audit di 1° stadio.

a)Esame iniziale della documentazione del SGA

La verifica della documentazione del SGA viene eseguita generalmente presso l'organizzazione

Per Documentazione dell'SGA si intendono almeno i seguenti documenti:

- Analisi ambientale Iniziale e rapporto(i) relativi agli audit interni eseguiti
- Manuale del sistema di gestione ambientale corredato dalle procedure (o documenti equivalenti);
- Bozza della dichiarazione ambientale.

La Valutazione della Documentazione ha lo scopo di verificare che il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme ai requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 ed Allegati, coerente con la Politica Ambientale e le procedure dichiarate e consenta il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'organizzazione.

In questa fase si pone particolare attenzione affinché:

- l'Analisi Ambientale Iniziale sia completa e conforme a quanto definito nell'Allegato III del Regolamento CE n. 761/2001;.
- il Sistema Gestione Ambientale sia basato sugli aspetti ambientali significativi e sul miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, quindi conforme ai requisiti dell'allegato I del regolamento CE n.761/2001.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ambientali è importante che l'organizzazione abbia sviluppato una procedura per la loro identificazione e valutazione in modo di avere già individuato le principali problematiche ambientali dell'organizzazione su cui si sviluppa il sistema gestionale.

TÜV Italia verifica l'affidabilità della valutazione degli aspetti ambientali eseguita dall'organizzazione, valutando pertanto la metodologia seguita per la determinazione della significatività degli aspetti ambientali.

Controllo della documentazione del Sistema: L'organizzazione è tenuta a mostrare a TÜV Italia una copia controllata della propria documentazione del sistema di gestione (Manuale, Procedure) e ad impegnarsi a custodirla e mantenerla aggiornata presso i propri archivi.


Tale copia costituisce la documentazione di riferimento per i verificatori TÜV Italia nel corso delle verifiche ispettive.

b)Visita iniziale

La Visita Iniziale è *obbligatoria* e consiste in una visita in campo presso il sito (o i siti) dell'organizzazione con le finalità indicate in seguito.

Al momento della verifica il SGA deve risultare applicato e in particolare l'organizzazione deve:

- aver definito obiettivi di politica ambientale (per quanto possibile quantificati e misurabili) ed almeno avviato concretamente i programmi per il loro conseguimento;

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 9 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

- aver eseguito almeno un riesame da parte della direzione ed un ciclo completo di audit interni, svolti in accordo alla linea guida UNI EN ISO 19011;
- rispettare le prescrizioni del paragrafo 12 del presente regolamento.

La visita iniziale consente innanzitutto a TÜV Italia di meglio comprendere:

- la dimensione e la natura delle attività dell'organizzazione;
- la tipologia degli aspetti ambientali significativi dell'organizzazione;
- i requisiti cogenti applicabili;
- il grado di idoneità dell'organizzazione ad affrontare l'audit di certificazione;
- il tipo di esperienza necessaria per il gruppo di valutazione a cui affidare l'audit per la certificazione;
- l'entità delle risorse necessarie per svolgere l'audit di certificazione.

Nella visita iniziale il team di audit accerta che la norma ISO 14001 sia soddisfatta almeno per i seguenti requisiti fondamentali:

- Politica ambientale (requisito 4.2)
- Aspetti ambientali (requisito 4.3.1)
- Prescrizioni legali ed altre prescrizioni (requisito 4.3.2)
- Obiettivi, traguardi e programma/i (requisito 4.3.3)
- Risorse, ruoli, responsabilità ed autorità (requisito 4.4.1)
- Comunicazione (requisito 4.4.3)
- Documentazione (requisito 4.4.4)
- Valutazione del rispetto delle prescrizioni (requisito 4.5.2)
- Non conformità, azioni correttive e azioni preventive (requisito 4.5.3)
- Audit interno (requisito 4.5.5)
- Riesame della direzione (requisito 4.6)

Per quanto riguarda la verifica del requisito 4.3.1 il team di audit verifica l'affidabilità della valutazione degli aspetti ambientali eseguita dall'organizzazione, valutando pertanto la metodologia seguita per la determinazione della significatività degli aspetti ambientali.

In riferimento al requisito 4.3.2 invece il team di audit individua sulla base degli aspetti ambientali dell'organizzazione la normativa ambientale cogente applicabile e ne verifica la conformità.


Il team di audit verifica pertanto che l'organizzazione disponga di tutte le necessarie autorizzazioni di natura ambientale afferenti a tutte le attività direttamente o indirettamente collegate allo scopo del certificato e verifica la validità, la completezza e la correttezza delle suddette autorizzazioni.

Il raggiungimento e mantenimento della conformità legislativa deve essere dichiarato come punto essenziale della Politica Ambientale dell'organizzazione e realizzato in via preliminare alla definizione del sistema gestionale.

Rispetto alla conformità legislativa, l'attività del gruppo di verifica non intende sovrapporsi a quella degli organismi pubblici di controllo, non avendone peraltro l'autorità.

Si precisa che il mancato o parziale rispetto della normativa ambientale cogente applicabile è considerato una carenza; l'eventuale permanere della stessa al momento dell'audit di 2° stadio impedirà l'emissione immediata del certificato e dell'attestazione di convalida della Dichiarazione Ambientale, rendendo necessario l'effettuazione di un postaudit.

Per ciascuno dei requisiti di cui sopra il SGA deve risultare attuato e devono essere disponibili le corrispondenti registrazioni.

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 10 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

L'esito del 1° stadio dell'audit è riportato in un apposito rapporto di valutazione emesso a conclusione della verifica, secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.5 del Regolamento generale RGSG.

Nel caso di organizzazioni con Sistema di Gestione Ambientale certificato da TÜV Italia o da un Ente di Certificazione accreditato nell'ambito del Sistema di Accreditazione Nazionale, si verificheranno principalmente i seguenti punti:

1. Validità del certificato
2. Estendibilità del campo di applicazione del certificato ISO 14001 a tutte le attività/processi svolti nel sito oggetto di richiesta di verifica e convalida
3. Compatibilità tra gli ambiti di verifica
4. Analisi ambientale iniziale e documentazione del Sistema di Gestione Ambientale
5. Conformità legislativa
6. Compatibilità sull'estensione degli aspetti ambientali
7. Frequenza di audit
8. Verifica della Dichiarazione Ambientale

L'iter di convalida si traduce in due momenti:

- preparazione dell'audit di verifica e convalida
- Verifica e Convalida della Dichiarazione Ambientale


La preparazione dell'audit di verifica e convalida consiste in una attività di lettura e di analisi della Documentazione di Sistema trasmessa.

Per Documentazione di Sistema si intendono almeno i seguenti documenti:

- Analisi ambientale Iniziale e rapporto(i) relativi agli audit interni eseguiti
 - Manuale del sistema di gestione ambientale e/o documentazione del sistema di gestione ambientale
 - Dichiarazione ambientale.

La preparazione dell'audit di verifica e convalida ha anche lo scopo di conoscere le caratteristiche del Sistema di Gestione Ambientale verificato precedentemente in sede di audit di certificazione ISO 14001 e di eseguire alcune verifiche e accertamenti, in particolare il verificatore ambientale deve valutare quanto segue:

1. Se il certificato è stato rilasciato da un ente accreditato
(In questo caso, riconosciuti sono enti di certificazione che sono stati accreditati con l'applicazione della *linea guida IAF GD6*)
2. Se il campo di validità del certificato comprende la stessa zona geografica come la registrazione prevista nel registro EMAS
3. Se l'organizzazione certificata ha considerato sufficientemente i seguenti argomenti
 - Rispetto delle leggi
 - Prestazione ambientale
 - Comunicazione e relazioni esterne
 - Coinvolgimento dei dipendenti
4. Se l'organizzazione ha considerato gli aspetti ambientali diretti ed indiretti delle loro attività, prodotti, servizi e ha valutato questi aspetti in base a criteri documentati ed accessibili al pubblico per quanto riguarda la loro essenzialità (allegato VI)

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 11 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

5. Se gli audits interni rispettano i requisiti stabiliti relativamente alla verifica interna ambientale aziendale secondo allegato II

6. Se la dichiarazione ambientale rispetta i requisiti dell'allegato III

Inoltre occorre tenere in considerazione l'allegato II „Linea guida sulla periodicità delle verifiche e convalide“ contenuto nella Decisione della Commissione (2001/681/CE) del 7 settembre 2001.

L'auditor ambientale deve pertanto accertarsi che tutti i requisiti EMAS siano rispettati. Sulla base dei presupposti sopracitati la convalida è dunque possibile.

L'attività si svolge generalmente presso gli uffici TÜV Italia.

Non è consentita la sola convalida EMAS di una Dichiarazione Ambientale qualora la verifica del sistema gestionale sia stata eseguita da un soggetto esterno non appartenente a TÜV Italia. Non è infatti possibile rilevare un contratto EMAS già esistente stipulato e/o avvitato con un altro organismo accreditato.

Nel caso, deve essere sottoscritto un nuovo contratto per l'intero processo di verifica.

Le verifiche non possono essere interrotte, tranne nel caso in cui si manifestino condizioni di pericolo per il personale di TÜV Italia. Tranne questa eccezione, le attività di verifica dovranno essere totalmente completate e tutte le situazioni di Non Conformità devono essere esplicitate formalmente al cliente per la loro risoluzione.

6.6 Audit di 2° stadio - Verifica iniziale del sistema di gestione ambientale e convalida della Dichiarazione Ambientale


Vale quanto descritto nel paragrafo 6.6 del Regolamento Generale RGSG.

In merito alla specificità della verifica Emas si precisa inoltre che per lo svolgimento di questa fase sono necessarie le seguenti condizioni:

- ◆ applicazione del Sistema di Gestione Ambientale da almeno sei mesi;
- ◆ completamento di un intero ciclo di audit interno;
- ◆ conduzione di un riesame della direzione.

Gli obiettivi della specifica attività di Verifica di Convalida della Dichiarazione Ambientale sono:

- ◆ Verificare l'avvenuta correzione delle Non conformità eventualmente segnalate durante l'audit di 1° stadio, condizione necessaria per il proseguimento della verifica stessa. Eventuali raccomandazioni sono valutate, anche se la loro chiusura non rappresenta un elemento fondamentale per il proseguimento dell'iter di verifica;
- ◆ Verificare che l'Analisi Ambientale Iniziale sia stata eventualmente completata in base ai requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 ed Allegati;
- ◆ Verificare che il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme ai requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 ed Allegati, coerente con la Politica Ambientale e le procedure dichiarate, e consenta il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'organizzazione;
- ◆ Verificare che il Sistema Gestione Ambientale sia progettato per raggiungere, e stia conseguendo, il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- ◆ Verificare che la Dichiarazione Ambientale dell'organizzazione sia in accordo con tutti i requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 ed Allegati e pertanto sia precisa e priva di ambiguità,
- ◆ Verificare che i dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale siano attendibili, comprensibili, esaustivi e non antecedenti di 3 mesi alla data di verifica e convalida.

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 12 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

Qualora la Dichiarazione Ambientale presenti dati antecedenti i 3 mesi è facoltà del Lead Auditor incaricato procedere con la raccomandazione per la convalida di tale documento, previo ricevimento del parere favorevole del coordinatore tecnico degli Schemi Ambiente TÜV Italia s.r.l. (CTSA).

Per lo svolgimento della verifica dovrà essere messa a disposizione dei verificatori:

- ◆ Documentazione TECNICA: planimetrie (ad esempio le planimetrie della rete fognaria), schemi d'impianto e schemi di processo (in particolare modo schemi per gli impianti di trattamento acque, aria, rifiuti, etc.);
- ◆ documentazione inerente la CONFORMITA' LEGISLATIVA: autorizzazioni, permessi, registri, analisi, etc.;
- ◆ registrazioni dei RECLAMI AMBIENTALI: sanzioni, procedimenti penali aperti, esposti, azioni tendenti al risarcimento di danni ambientali (relativi agli ultimi 5 anni) e lamentele delle parti interessate.

In particolare il responsabile del team di verifica valuta l'effettivo impegno sostanziale al miglioramento continuo e la sua congruità con la politica e gli obiettivi dichiarati.

La **conclusione dell'audit** può presentare le 3 seguenti situazioni:

- a) nessuna non conformità ed osservazioni, eventuali segnalazioni di opportunità di miglioramento;
- b) presenza di osservazioni e carenze sulla Dichiarazione Ambientale, nonché eventuali segnalazioni di opportunità di miglioramento, ma nessuna non conformità critica;
- c) presenza di non conformità, osservazioni e carenze sulla Dichiarazione Ambientale, nonché eventuali segnalazioni di opportunità di miglioramento.

Per la risoluzione della situazione di tipo (a) e (c) vale quanto descritto nel paragrafo 6.6 del Regolamento Generale RGSG.

Per la risoluzione delle Osservazioni (in ottemperanza al requisito 9.2.5.1) ovvero della situazione di tipo (b) vale quanto di seguito descritto:

Nel caso vi siano evidenze che portino all'emissione di osservazioni ed in assenza di non conformità, il team di audit redige e trasmette al comitato di approvazione di TÜV Italia il rapporto di audit con la descrizione delle suddette osservazioni.

Il team di audit consegna il rapporto di audit contenente la descrizione delle osservazioni anche all'organizzazione.

L'organizzazione definisce le azioni correttive corrispondenti alle osservazioni (compresa la tempistica di attuazione, che deve comunque concludersi entro 4 mesi dall'audit) e le comunica entro 10 gg lavorativi al responsabile del team di audit.


Il team di audit esamina le azioni correttive proposte; se l'esito di tale valutazione non è soddisfacente, l'organizzazione viene invitata a modificare la propria proposta; se invece l'esito è favorevole, il team di audit verificherà la realizzazione e l'efficacia di dette azioni di miglioramento durante il successivo audit di sorveglianza.

Le azioni di miglioramento che dovessero risultare non attuate entro il limite dei 4 mesi e/o non efficaci comporteranno l'emissione di non conformità e quindi la necessità di eseguire un postaudit.

In merito alla gestione delle CARENZE riguardanti la DICHIARAZIONE AMBIENTALE si consideri quanto segue.

Le carenze riguardanti il documento di Dichiarazione Ambientale sono emesse nel caso in cui:

- ◆ Vi sia ambiguità, mancanza di chiarezza, mancanza di equilibrio (nelle informazioni contenute), imprecisioni, dubbi sulla veridicità delle informazioni o assenza della designazione del rappresentante dell'organizzazione riportata nella Dichiarazione Ambientale (interfaccia con le parti interessate);

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 13 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

- ◆ *Vi siano discrepanze fra le informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale e le evidenze riscontrate durante la verifica presso il sito;*
- ◆ *Vi sia qualche inadeguatezza con riferimento a qualche requisito dell' Articolato 3 del Regolamento CE n. 761/2001.*

Le carenze riguardanti il documento di Dichiarazione Ambientale devono essere positivamente risolte, affinché si proceda con la convalida della dichiarazione stessa.

Nel caso in cui non siano state evidenziate carenze riguardanti la Dichiarazione Ambientale, o nel caso in cui tutte le medesime siano state adeguatamente corrette, il responsabile del team di verifica convalida la Dichiarazione Ambientale e trasmette la pratica al Comitato di Approvazione Emas (CdA Emas).

Qualora il CdA Emas riscontri che la documentazione sia incompleta o di dubbia interpretazione, lo stesso si attiva con il responsabile del team di verifica e/o il Cliente per una revisione della stessa; la documentazione revisionata è quindi inviata all'organizzazione per gli adempimenti necessari prima della definitiva convalida.

6.7 Emissione iniziale della certificazione e della Convalida della Dichiarazione Ambientale - successivi rinnovi

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.7 del Regolamento Generale RGSG.

Nello specifico riferimento alle attività 14001-Emas si precisa che terminata positivamente la valutazione da parte del comitato di approvazione di TÜV Italia, si procede all'emissione del certificato di conformità alla norma ISO 14001 ed all'inserimento dell'attestazione di Convalida nel documento della Dichiarazione Ambientale.

Il certificato attesta la conformità del SGA documentato ed attuato dall'organizzazione rispetto alla norma di riferimento ed al presente regolamento, mentre l'attestazione di convalida dichiara la conformità della Dichiarazione Ambientale ai requisiti del Regolamento CE n.761/2001 e l'attendibilità e veridicità dei dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale rispetto alla realtà verificata presso l'organizzazione.

Il certificato e l'attestazione decorrono dalla data di conclusione della verifica di certificazione, oppure dalla data di verifica della risoluzione delle non conformità critiche e delle carenze riscontrate nella Dichiarazione Ambientale.


Il certificato e l'attestazione hanno validità di 3 anni, purché siano rispettate le condizioni tecniche ed economiche descritte nel presente regolamento.

L'emissione della certificazione comporta automaticamente il permesso per l'organizzazione di utilizzare il certificato stesso ed il marchio rilasciato da TÜV Italia, in accordo con le modalità descritte al par. 8 del presente regolamento, unitamente a quanto indicato al par. 8 del Regolamento Generale RGSG.

L'organizzazione, ricevuta la Dichiarazione Ambientale convalidata dal TÜV Italia, attiva l'iter di registrazione Emas, applicando la "Procedura per la registrazione delle organizzazioni ai sensi del Regolamento CE n.761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001" (presente nel sito www.apat.it).

La Procedura APAT prevede i seguenti principali passaggi:

- 1- Invio della domanda di registrazione all'Organismo Competente, secondo lo schema illustrato nell'allegato I della procedura, corredata dalle informazioni di cui all'allegato II della procedura;
- 2- L'APAT (Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici) avvia l'istruttoria di accertamento che tutte le condizioni stabilite dal Regolamento Emas, dalle linee guida Decisione della Commissione (2001/681/CE) e Raccomandazione della Commissione (2001/681/CE) e dalla procedura di registrazione siano soddisfatte. Nel corso dell'istruttoria può richiedere integrazioni, delucidazioni o modifiche alla documentazione presentata, informando il verificatore ambientale che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale.

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 14 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

L'organizzazione ha un tempo massimo di risposta alle richieste dell'APAT pari a sessanta giorni dalla notifica di richiesta, decorsi inutilmente i quali l'istruttoria si interrompe.

Entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria (il tempo indicato si riferisce alle situazioni per cui non siano richieste integrazioni e modifiche di cui sopra) l'APAT trasmette gli esiti dell'istruttoria all'Organismo Competente.

- 3- Quest'ultimo sulla base di tali esiti dell'istruttoria delibera la registrazione dell'organizzazione, informandone pubblicamente la medesima.

La validità della registrazione ottenuta è indicata nella lettera di comunicazione trasmessa dall'Organismo Competente e nel relativo certificato; tale data deve essere inserita nella Dichiarazione Ambientale destinata al pubblico e costituisce il termine di riferimento per la presentazione della Dichiarazione Ambientale successiva e degli aggiornamenti annuali convalidati.

Per ulteriori informazioni connesse ad esempio a quote di iscrizioni, al registro delle organizzazioni ed altro, la procedura fornisce tutte le indicazioni necessarie.

6.8 Audit di sorveglianza e audit di convalida degli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.8 del Regolamento Generale RGSG.

In riferimento ai SGA si precisa che gli elementi "fissi" del SGA oggetto di ciascun audit di sorveglianza sono i seguenti: requisiti 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.6 della ISO 14001.

Per quanto attiene alla convalida degli aggiornamenti annuali/variazioni apportate alla dichiarazione ambientale il verificatore ambientale verifica la affidabilità, la credibilità, la coerenza e l'esattezza dei dati e delle informazioni con particolare attenzione a tutte le modifiche significative apportate rispetto alla versione precedente della dichiarazione ambientale.

Qualora l'organizzazione desideri pubblicare estratti dalla dichiarazione ambientale come informazione ambientale, tali estratti e l'indicazione del destinatario devono essere presentati per l'approvazione al verificatore ambientale. Il verificatore ambientale verifica che l'informazione sia corretta e non fuorviante, motivata e giustificabile, rilevante ed utilizzata in un appropriato contesto, rappresentativa delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, univoca ed essenziale per quanto riguarda tutti gli aspetti ed impatti ambientali.

6.9 Audit di rinnovo

Vale quanto descritto nel paragrafo 6.9 del Regolamento Generale RGSG.

La verifica di rinnovo della certificazione ISO 14001 e di riconvalida della dichiarazione ambientale si svolge sempre in campo presso il/i sito/i dell'organizzazione ed ha lo scopo di accertare che l'organizzazione mantenga in atto un SGA conforme ai requisiti del Regolamento Emas e del presente Regolamento e di confermare che la Dichiarazione Ambientale consolidata evidenzia il raggiungimento di obiettivi ambientali nell'ottica del miglioramento continuo e sia in accordo con i requisiti del Regolamento CE n. 761/2001 allegato II, sia pertanto precisa, priva di ambiguità e che i dati in essa contenuti siano attendibili, comprensibili ed esaustivi, nonché coerenti fra loro.

6.10 Audit non programmati


Vale quanto descritto nel paragrafo 6.10 del Regolamento generale RGSG.

7. Registro delle organizzazioni certificate

Vale quanto descritto nel paragrafo 7 del Regolamento Generale RGSG.

8. Modalità di riferimento alla certificazione - Uso del certificato e del marchio

Vale quanto descritto nel paragrafo 8 del Regolamento Generale RGSG.

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 15 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

Per i sistemi di gestione ambientali certificati in accordo alla Norma UNI EN ISO 14001:2004, il marchio applicabile, salvo aggiornamenti, è il seguente:



Per quanto attiene al logo Emas l'organizzazione è tenuta ad applicare le disposizioni dell'Accordo Scritto Emas (ASE)

9. Sospensione della certificazione e della convalida

Vale quanto descritto nel paragrafo 9 del Regolamento Generale RGSG.

10. Ritiro/annullamento della certificazione e della convalida

Vale quanto descritto nel paragrafo 10 del Regolamento Generale RGSG.

11. Gestione dei reclami e delle segnalazioni da parte delle organizzazioni clienti e dalle parti interessate

Vale quanto descritto nel paragrafo 11 del Regolamento Generale RGSG.

12. Controllo della documentazione del sistema di gestione e dei rapporti di verifica del TÜV Italia srl

L'organizzazione certificata deve assegnare a TÜV Italia una copia controllata della propria documentazione del sistema di gestione ambientale.

Vale quanto descritto nel paragrafo 12 del Regolamento Generale RGSG.

13. Modifiche al sistema di gestione e cambiamenti presso il sito

Vale quanto descritto nel paragrafo 13 del Regolamento Generale RGSG.


E' inoltre responsabilità dell'organizzazione contattare TÜV Italia per comunicare i cambiamenti significativi occorsi al sito in cui essa opera.

In ogni caso, qualora TÜV Italia si rendesse conto che presso il sito, la cui Dichiarazione Ambientale sia stata già convalidata, si siano verificati dei cambiamenti rispetto alle condizioni in atto al momento della Dichiarazione Ambientale convalidata, TÜV Italia si impegna a contattare il cliente al fine di discutere e valutare tali cambiamenti.

Tale comunicazione è trasmessa contestualmente al Comitato EMAS Italia.

In merito alle non conformità legislative l'intestatario del Documento di Convalida deve comunicare in forma scritta a TÜV Italia una eventuale Non Conformità legislativa ambientale, riscontrata da un Organismo Pubblico di Controllo, descrivendo chiaramente l'entità di tale infrazione.

Sarà cura di TÜV Italia notificare l'infrazione all'Organismo competente e sarà compito dei verificatori TÜV Italia monitorare nelle verifiche successive la gestione delle azioni intraprese dall'organizzazione e valutarne l'efficacia

 <p>Italia</p>	<p>REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER LA VERIFICA E CONVALIDA EMAS</p> <p>Pag. 16 di 16</p>	<p>RSVE</p>	<p>2^a Edizione</p>	<p>Rev.01</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

14. Modifiche alle regole del sistema di certificazione

TÜV Italia ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento e/o del Regolamento Generale RGSG (si veda RGSG, punto 14). In tal caso, però, TÜV Italia consente alle organizzazioni già certificate di presentare osservazioni alle modifiche proposte.

TÜV Italia, una volta decise le modifiche da apportare, specifica la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste alle organizzazioni, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi. Qualora un'organizzazione non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TÜV Italia procede al ritiro / annullamento della certificazione e della convalida (vedere par. 10).

Si precisa che i doveri e la responsabilità del verificatore ambientale sono descritti nell'accordo scritto (ASE), punti 3 e 7, mentre i doveri e la responsabilità dell'organizzazione committente sono descritti al punto 2 dell'accordo scritto, il quale costituisce parte integrante del presente regolamento.

15. Prescrizioni particolari per organizzazioni già certificate e verificate Emas da altro organismo

Un'organizzazione avente il sistema di gestione e, in particolare, un sistema di gestione ambientale già certificato secondo una specifica norma da altro organismo di certificazione, accreditato per il settore in cui opera l'organizzazione stessa, può richiedere anche la certificazione del TÜV Italia.

Vale quanto descritto nel paragrafo 15 del Regolamento Generale RGSG.

Si precisa che sia nella situazione di tipo a) sia nella situazione di tipo b) di cui al Regolamento RGSG, l'audit di certificazione eseguito dal TÜV Italia ha come obiettivo la verifica di tutti i requisiti della norma ISO 14001 ed 2004 e la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale, secondo le modalità descritte al paragrafo 6.5 del presente regolamento.

16. Riservatezza

Vale quanto descritto nel paragrafo 16 del Regolamento Generale RGSG.

17. Ricorsi (o Appelli)

Vale quanto descritto nel paragrafo 17 del Regolamento Generale RGSG.

18. Reclami nei confronti di TUV Italia

Vale quanto descritto nel paragrafo 18 del Regolamento Generale RGSG.

19. Contenziosi

Qualora venga avviato un contenzioso con TUV Italia srl il foro competente è quello di Milano.

20. Scadenze (mese di agosto)

Vale quanto descritto nel paragrafo 20 del Regolamento Generale RGSG.

21. Tariffario

Vale quanto descritto nel paragrafo 21 del Regolamento Generale RGSG.

22. Fatturazione

Vale quanto descritto nel paragrafo 22 del Regolamento Generale RGSG.

23. Allegati

- Accordo Scritto ASE